



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 10/06/2026

OGGETTO:

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile e ne disciplina le attribuzioni;

VISTO l'art. 16 del medesimo D.Lgs. n. 1/2018 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale Lazio 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 recante il regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 39/2002;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di vincolo idrogeologico e prescrizioni di massima e di polizia forestale;

VISTA la nota della Prefettura di Frosinone – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, prot. n. 42267 dell'08/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 14556 del 09/06/2026, avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 (15 giugno – 15 ottobre) - Individuazione dei tempi di svolgimento di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti";

CONSIDERATO che la citata nota prefettizia richiama l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sulla necessità di adottare ogni misura utile alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, all'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, del catasto incendi e all'attuazione delle attività di controllo e vigilanza del territorio nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2026;

CONSTATATO che, in particolare durante la stagione estiva, il fenomeno degli incendi

boschivi, compresi quelli che si propagano nelle aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi danni al patrimonio forestale, ambientale e paesaggistico, oltre a costituire un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002 e del relativo Regolamento Regionale n. 7/2005, durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e nelle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000, nonché nelle aree ad esse immediatamente adiacenti, è vietato:

- accendere fuochi di qualsiasi genere;
- far brillare mine o utilizzare esplosivi;
- utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli;
- utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fatte salve le attività consentite dalla normativa vigente;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o compiere qualsiasi altra operazione idonea a provocare incendi;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, lanterne volanti o altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, salvo i mezzi di servizio e quelli impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali consentite.

RENDE NOTO

È vietato nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, individuato dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle aree boscate, cespugliate, arborate, nei terreni agricoli, a pascolo o incolti e nelle aree di interfaccia urbano-rurale presenti sul territorio comunale.

IN PARTICOLARE

- **È vietato** depositare e dar fuoco alle immondizie di qualsiasi natura, appiccare incendi per dar fuoco a stoppie o residui di lavorazioni senza autorizzazione, così come in seguito disposto;
- **È vietata** l'accensione non autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei etc.),
- **È vietato** nel periodo di massima pericolosità per rischio incendi boschivi, l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale;

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati pascolo e terreni incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

ORDINA

1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le

aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e

recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva (precese parafuoco) sgombra da residui vegetali, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di

incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) Segnalazione degli incendi

Chiunque avvisti un incendio boschivo, di vegetazione o di interfaccia è tenuto a darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112 e 115 ovvero alla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, fornendo ogni utile indicazione per consentire il rapido intervento delle strutture operative competenti.

14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

15) Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 353/2000, nella Legge Regionale Lazio n. 39/2002, nel Regolamento Regionale n. 7/2005, nel D.Lgs. n. 1/2018, nonché nelle disposizioni regionali e prefettizie vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

DISPONE

che la presente Ordinanza, valida fino al 15 ottobre 2026, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale ed inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.ferentino.fr.it.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

Comando Polizia Municipale;

Alla Giunta Comunale;

Ai servizi dell'Ente;

Alle Associazioni di volontariato di protezione civile ad A/B attive sul territorio comunale;

Comando Stazione Carabinieri di Ferentino

Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Anagni

Direzione Provinciale ANAS;

Direzione Provinciale viabilità;

Direzione Ferrovie dello Stato;

Consorzio di Bonifica

Provincia di Frosinone;

Inviata per conoscenza a:

Presidenza Giunta Regione Lazio

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Frosinone

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone

Comando Provinciale dei Carabinieri

Gruppo dei Carabinieri Forestali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Sindaco
PIERGIANNI FIORLETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.